

R.G. P.U. 102-1//2024

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Giudice Delegato, dott. Anna Ghedini,

letto il ricorso per omologa di concordato minore depositato da [] S.a.s. []
[], rappresentata e difesa
da avv.to Antonio Noccioli del foro di Ferrara,

OSSERVA

La società debitrice è stata costituita nel 2004 e si occupa prevalentemente di trasporto per conto terzi. Con riguardo alle cause del sovraindebitamento essa assume di avere iniziato a fare data dal 2012 ad avere marginalità che, nonostante il loro costante incremento (da euro 19mila annui nel 2012-2016 a euro 40mila annui nel biennio 2017-19 fino a euro 82mila nel 2020-22), non consentiva il mantenimento dei soci lavoratori delle loro famiglie e “quindi” (la *consecutio* causale e’ del redattore del ricorso) a contrarre debiti verso l’Erario: in effetti i debiti verso l’Erario, a leggere l’estratto delle cartelle esattoriali e avuto riguardo alla data di notifica delle stesse (doc. 15 allegato al ricorso), mostra debiti che risalgono anche al 2007, ma sono concentrati e proseguono costantemente fino al 2022. Tale situazione, di ritenuta assenza di marginalità e di accumulo di debiti verso l’Erario, e’ proseguita sino ad oggi, senza che tale circostanza abbia consigliato di desistere da una attività imprenditoriale che generava debiti verso il fisco. Tutti gli altri debiti sono stati regolarmente pagati, di tal che la massa passiva della società e del socio accomandatario sono costituiti solamente da debiti verso l’Erario.

Peraltra risulta da pagina 23 del ricorso che il socio [] e’ coniugato con moglie casalinga e figli, e vive in abitazione acquistata dalla sola moglie priva di occupazione con mutuo ipotecario che si afferma essere in corso di regolare ammortamento con una rata mensile di euro 420: non e’ stato prodotto ne’ il contratto di acquisto ne’ il contratto di mutuo, ma appare del tutto verosimile che, stante la assenza di reddito in capo alla intestataria dell’immobile il prestito venga pagato con parte del reddito del marito.

Ora, la ricorrente propone un piano caratterizzato dalla continuità pura e privo di ogni elemento liquidatorio, con cui, invariata la organizzazione imprenditoriale, ci si auspica di accantonare, dai proventi della attività, 450 euro mensili complessivi da parte dei due soci accomandante ed accomandatario, oltre alla somma che la socia accomandante si impegna (senza alcuna forma di garanzia in merito) a versare a 60 giorni dalla omologa nell’importo di euro 10mila, per un fabbisogno totale di euro 37mila a fronte di 271 mila euro di passivo.



Circa tale impegno non e' stata prodotta alcuna dichiarazione scritta della socia accomandante di tal che la voce di attivo non e' caratterizzata da alcuna certezza, in alcun modo essendo verosimile che, in caso di mancato spontaneo adempimento, la procedura possa efficacemente recuperare la somma indispensabile per raggiungere il fabbisogno di piano. Ne' appare allegato e provato che la socia abbia un patrimonio capiente rispetto sia alla affidabilita' dell'impegno sia alla possibilita' di recupero coattivo.

Su tali circostanze il gestore non ha ritenuto di effettuare alcun approfondimento.

Ebbene appare doveroso richiamare il recentissimo orientamento della Suprema Corte che con sentenza 2963 del 27.11.24, estensore Terrusi, ha stabilito che, anche in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, la valutazione del comportamento del debitore ha rilievo, e, segnatamente, che le cause del sovraindebitamento incidono sulla valutazione della fattibilita' del piano sotto il profilo della affidabilita' del proponente.

Il caso di cui si e' occupata la Cassazione riguarda appunto una ipotesi, analoga a quella in commento, di reiterata violazione degli obblighi tributari, con opposizione alla omologa da parte della Agenzia delle Entrate sotto il profilo della mancata considerazione delle cause del sovraindebitamento.

Sostiene la Corte che le cause del sovraindebitamento non hanno rilievo solamente nel piano del consumatore (la fattispecie era regolata dalla legge n. 3 del 2012) ma in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: quanto all'accordo, la rilevanza della condotta pregressa si deduce dal contenuto della relazione particolareggiata, che comprende anche la analisi e illustrazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Del tutto correttamente la Corte sostiene che non avrebbe senso prevedere tale contenuto se le cause dell'indebitamento non dovessero avere alcun rilievo: il rilievo, appunto, si declina in punto di fattibilita' del piano.

La condotta del debitore, infatti, va valutata per scrinare la sostenibilita' del piano proposto ovvero la sua idoneita' a assolvere concretamente alla sua funzione causale, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sulla "affidabilita'" del proponente.

I principi sono stati affermati con riguardo ad una fattispecie di accordo di ristrutturazione sottoposto alla legge n. 3 del 2012, ma le norme del CCII in parte qua hanno analogo tenore ed il principio mantiene pertanto intatta la sua validita'.

Tornando al caso de quo, va sottolineato che la massa passiva e' composta esclusivamente, e per oltre 264mila euro oltre alle spese di procedura, da debiti verso Agenzie fiscali, INPS, INAIL e enti locali: in sostanza verso l'Erario.



E' chiaro che la ricorrente, per sua espressa ammissione (vedi pagine 4 e seguenti del ricorso) ha iniziato a non pagare le imposte e i contributi sin dall'inizio della propria attivita' a causa della assenza di redditualita', in sostanza finanziando la prosecuzione della attivita' di impresa a mezzo del mancato pagamento delle imposte.

Una situazione del genere, essendo la attivita' di impresa per sua natura attivita' di rischio, avrebbe dovuto assolutamente imporre un ripensamento della strategia aziendale o addirittura consigliare la cessazione della impresa: per contro la ricorrente ha scelto di continuare ad operare aggravando il proprio dissesto, dimostrando una totale carenza di diligenza nella gestione dell'impresa. In maniera del tutto inconferente ed irragionevole sia la proponente che il gestore attribuiscono la incapacita' di pagare i debiti non gia' alla condotta iniziale del mancato pagamento delle imposte e dei contributi ma alla circostanza che, del tutto prevedibilmente, il debito fiscale non pagato tempestivamente si e' quasi raddoppiato per effetto di sanzioni ed interessi: ebbene questa circostanza e' la conseguenza di una scelta dei debitori – di non pagare o rateizzare tempestivamente il loro debito- e non gia' frutto di un evento imprevisto ed imprevedibile.

Tale essendo il quadro, non rassicurante, circa la condotta pregressa della ricorrente e dei suoi soci, va rilevato che il piano proposto e' di continuita' pura, e affida la promessa di soddisfazione falciata dei creditori concorsuali ai margini di utile che dalla attivita' si spera e si preventiva di ricavare nei cinque anni successivi alla omologa.

Non e' previsto alcun ridimensionamento dei costi ne' ristrutturazione della attivita': in assenza di alcuna previsione di piano, e di alcuna indagine o affermazione del gestore sul punto, si deve ritenere che la attivita' di impresa che consentira' il ripianamento dei debiti, abbondantemente falciati, sia quella medesima che ha condotto alla situazione di sovraindebitamento. Neppure e' presente una analisi dettagliata dei costi, e segnatamente degli oneri fiscali (vengono evidenziati solo quelli previdenziali), che prospetticamente verranno maturati nel corso di ben cinque anni di attivita'.

Va a tale proposito rammentato che la sostenibilita' del piano ovvero la sua fattibilita' sono oggetto della attestazione del gestore, che, sul punto, ha la duplice funzione di sostituire il giudizio del tribunale sulla fattibilita' economica del piano e di fornire un supporto informativo completo ai creditori ai fini della espressione del voto.

Ebbene la lettura della relazione del gestore consente di verificare che l'aspetto della ridondanza della condotta della ricorrente nella formazione del debito sulla affidabilita' del comportamento futuro promesso, non sia stata in alcun modo indagata. Per quanto pleonastico va ricordato che la continuazione della attivita' di impresa genera ulteriori debiti, anche e non solo di natura erariale, che, non soggetti ad alcuna falcidia, debbono



essere pagati per intero ed alla scadenza, non essendovi nel caso concreto motivo di ritenere che non essendo accaduto per il passato cio' possa accadere per il futuro.

Ne' sono stati indagati i rischi connessi alla attivita' di impresa che, peraltro senza che sia stata prevista alcuna ristrutturazione dei costi, dovrebbe essere esercitata per un arco di tempo di cinque anni in cui svariati eventi imprevedibili possono verificarsi: basti pensare a quanto accaduto dal 2020 sino ad oggi e del tutto non prevedibile, ovvero all'evento pandemico ed agli eventi bellici internazionali aventi ricadute sul piano energetico ed in generale industriale e commerciale.

In nessun modo il gestore ha affrontato la questione della verosimiglianza di un piano in cui la soddisfazione, falcidiata all'8,40% per quanto riguarda i chirografari, affidato, oltre che modeste risorse esterne la cui provvista appare circoscritta dai dubbi di cui sopra, alla continuazione di quella stessa attivita' di impresa che ha portato alla insolvenza.

Il ricorso e' quindi carente sotto il profilo della completezza della relazione particolareggiata, non idonea ad assolvere alle sue funzioni.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ferrara, 27/12/2024

Dott. Anna Ghedini

